



*Dipartimento di Impresa e Management*

*Cattedra di Diritto Commerciale*

**LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
SEMPLIFICATA COME FORMA GIURIDICA DI  
STARTUP E PMI INNOVATIVE**

RELATORE

PROF. RAFFAELE LENER

CANDIDATO

VINCENZO MATARRESE

MATR. 194661

ANNO ACCADEMICO

2016/2017

## INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO I.....	5
1.1) La S.r.l. nel panorama italiano	
1.2) La riforma Vietti: un nuovo orizzonte	
1.2.1) Costituzione e conferimenti alla società	
1.2.2) Le quote sociali	
1.2.3) Il recesso del socio e il rimborso della quota	
1.2.4) L'amministrazione della società e il diritto di controllo del socio	
1.2.5) Le decisioni dei soci	
1.2.6) Le obbligazioni e i finanziamenti dei soci	
1.2.7) Le variazioni di capitale sociale	
CAPITOLO II.....	20
2.1) La società a responsabilità limitata semplificata: evoluzione legislativa	
2.2) Il capitale sociale	
2.2.1) La valenza operativa del capitale sociale	
2.3) Lo statuto standard	
2.4) I finanziamenti dei soci e il socio cogestore	
2.5) La <i>governance</i> nei modelli a capitale sociale ridotto	
2.6) Il patrimonio della società e il fenomeno della sottocapitalizzazione	
2.7) Analisi statistica delle S.r.l.s	
2.7.1) Tabelle di analisi dei dati	

CAPITOLO III.....	34
3.1) Le startup innovative	
3.1.1) La sezione speciale del Registro delle Imprese	
3.2) Le misure di sostegno	
3.3) Gli incubatori certificati	
3.4) Le startup innovative a vocazione sociale	
3.5) <i>L'equity crowdfunding</i>	
3.6) PMI innovative	
3.6.1) Fondo di garanzia per le PMI	
CONCLUSIONI.....	49
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	50

## INTRODUZIONE

La continua ricerca del nuovo ha da sempre stimolato l'uomo ad innovare ed innovarsi. I cambiamenti della società, della cultura e dell'economia italiana e la sempre maggiore spinta della globalizzazione hanno portato le distanze ad accorciarsi, i tempi a stringersi e le relazioni ad infittirsi. In un mondo sempre più frenetico e in continua evoluzione, il Legislatore è chiamato ogni giorno a stare al passo col cambiamento.

Tutto ciò si è trasformato in necessità quando le nuove realtà societarie hanno iniziato a moltiplicarsi, e ha diventare una fetta importante della nostra economia. Il Legislatore ha quindi introdotto, in un'epoca di forte dissesto politico<sup>1</sup>, una misura volta a regolamentare questa realtà che cercava di farsi spazio tra le società di capitali.

Cinque anni dopo, la Società a Responsabilità Semplificata è una forma giuridica ormai affermata nel panorama societario nostrano. Unioncamere conta più di 47.000 società attive e più di 110.000 persone impiegate in questa tipologia di società, di cui quasi un quarto (25.000) sono giovani.

In questo elaborato cerco di analizzare questa forma societaria, mettendola in relazione con un'altra realtà di fresca adozione, la startup innovativa. Il vento del cambiamento soffia forte in Italia, tant'è che la nostra è tra le prime nazioni al mondo ad aver introdotto e regolamentato il fenomeno dell'*equity crowdfunding*, ossia la raccolta di capitale di rischio tramite appositi portali online.

La scelta dell'elaborato parte quindi dall'incrocio di queste due realtà, partendo da una prima e approfondita analisi della Riforma Vietti, la riforma del diritto societario che ha ritoccato le società di capitali, focalizzando l'attenzione sulla Società a Responsabilità Limitata, per poi addentrarsi appieno nel cuore della riforma che ha introdotto la S.r.l. semplificata, analizzando e indentificando gli obiettivi e le intenzioni della normativa. L'analisi è conclusa con un'attenta disamina normativa del fenomeno delle startup e PMI innovative, specificando tutte le caratteristiche delle stesse, come le misure di sostegno a loro favore o i Fondi di Garanzia, essenziali per il reperimento delle risorse finanziarie, che molte volte sono il tassello mancante per il loro successo.

Il Legislatore è stato tra i primi in Europa a carpire il peso e la portata di questo movimento, che sta spingendo la nostra nazione verso nuovi lidi prima mai toccati. E la strada è ancora lunga.

---

<sup>1</sup>L'esecutivo Monti fu giudicato un governo tecnico d'emergenza dalla stampa nazionale ed internazionale, nell'ambito della forte crisi economica che dal 2008 avvolgeva l'Italia e, in generale, tutta l'eurozona

## CAPITOLO I

### 1.1) LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA NEL PANORAMA ITALIANO

La Società a Responsabilità Limitata è, ai sensi degli artt. 2462-2483 del Codice Civile che la regolano, un modello di società che presenta dei caratteri tipici che la distinguono dalle Spa e Sapa, le altre due forme società di capitali previste dal nostro ordinamento.

Questa forma di società è stata oggetto di molteplici interventi legislativi nel corso del tempo, che inevitabilmente hanno inciso sulla sua natura originaria. Tra le maggiori modifiche al suo assetto giuridico troviamo la Riforma Vietti, avvenuta il 17 gennaio 2003 tramite il Decreto Legislativo n°6/2003.<sup>2</sup>

Tale tipologia, introdotta dal Codice Civile del 1942, andava a sostituire la ormai obsoleta società anonima per quote, con lo scopo di creare un medium tra la società di persone e quella di capitali, e si distingue dalle altre forme per una significativa ed accentuata elasticità nelle persone dei soci, ai quali è concessa un'ampia autonomia nel delineare l'assetto organizzativo e gestionale della società. I soci quindi hanno grosso potere decisionale, come avviene per le società di persone, ma gli stessi conservano personalità giuridica perfetta.

L'obiettivo del legislatore, però, non venne pienamente esaurito. La S.r.l. infatti aveva scarsa autonomia e scarsa regolamentazione, alla quale si sopperiva tramite il rinvio alla Spa.

Inoltre, il primo comma dell'articolo 2468 c.c. stabiliva che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono essere oggetto di offerta al pubblico.

La riforma del 2003 ha cercato di sopperire a questa lacuna eliminando questo vincolo, sostanzialmente autorizzando le società a responsabilità limitata ad emettere titoli di debito, molto simili a delle obbligazioni, mantenendo però il divieto di pubblica offerta delle stesse.

Lo scopo della S.r.l. è quindi di un modello alternativo di società di capitali, in antitesi con la società per azioni, che si sviluppa tramite un modello societario particolarmente elastico, che dia maggior peso alla componente personale, e quindi societaria, delle piccole e medie imprese italiane, che costituiscono la maggiore fetta delle aziende sul territorio italiano.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6: *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative*, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003.

<sup>3</sup> Ancora oggi, tra le società di capitali risulta che la S.r.l. è il tipo più diffuso, potendo contare 1.549.655 imprese per tutte le forme di s.r.l. (di cui 1.236.630 s.r.l., 183.466 s.r.l. con unico socio e 129.559 s.r.l.

## 1.2) LA RIFORMA VIETTI: UN NUOVO ORIZZONTE

### 1.2.1) Il Nuovo modello di S.r.l.

La modifica dell'apparato normativo relativo alla società a responsabilità limitata può essere considerata, in termini di novità, la più rilevante dell'intera riforma del diritto societario.

Il nuovo modello di S.r.l. si colloca al confine tra le società di persone e le società per azioni non quotate; come osservato in dottrina<sup>4</sup>, non si tratta più di un modello inserito nelle società di capitali, ma di un "modello di frontiera" tra la società di persone e società azionarie.

La S.r.l. rappresenta quindi, nelle intenzioni del legislatore, uno strumento caratterizzato da una "*significativa ed accentuata elasticità*"<sup>5</sup> che, basato su una particolare considerazione nei confronti delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, è volto a soddisfare le esigenze proprie del settore delle piccole e medie imprese. La conferma della nuova funzione assegnata dal legislatore alla S.r.l è confermata dalla relazione governativa che accompagna il decreto legislativo, dove al punto 11 si legge: "*la riforma... si muove nella direzione di un'integrale revisione di tale modello societario. Essa, parallelamente ad un processo rilevabile su un piano internazionale, sia in Europa, sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese.*"<sup>6</sup>

È dunque completo il lungo processo evolutivo di questo modello societario, da sempre considerato ponte tra le società di capitali e la società di persone. Nel codice di commercio del 1882, infatti, esisteva un solo tipo di società di capitali: la società anonima. La disciplina della "società anonima per quote" – Il vecchio modello dell'attuale s.r.l. – era compresa, come variante, nella categoria generale delle società anonime. Invero, già in Germania nel 1892 era stato disciplinato un tipo

---

semplificata). Mentre sono 41.789 le S.p.A., 143 S.a.s. e 3 le Società Europee (Dati tratti da:

INFOCAMERE, *Movimprese – Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di Commercio, Anno 2016*, 31 dicembre 2016)

<sup>4</sup>FABIO IOZZO, *Gestione, responsabilità e fallimento nelle società di persone*, Torino, Giappichelli, 2016, p.3

<sup>5</sup> TUTTOCAMERE, *Relazione al D.lgs. n°6/2003 – Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n°366*, pag.35

<sup>6</sup> ibidem

autonomo di società a garanzia limitata – la *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, i cui caratteri differivano notevolmente da quelli della società azionaria. (*Aktiengesellschaft*)<sup>7</sup>.

Il modello tedesco riscontra notevole successo e larga applicazione, e per questo molti paesi europei lo adottarono, sebbene con alcune varianti.

In Italia, la S.r.l. è stata definitivamente disciplinata dal codice del 1942, anche se, come si è detto, tale modello non si distingue nettamente dalla società per azioni, in particolare per quanto riguarda la tutela dei creditori, la disciplina delle strutture organizzative ed il regime di circolazione delle partecipazioni sociali.

Dal punto di vista generale, quindi, con la riforma delle società a responsabilità limitata il legislatore si è posto l'obiettivo prioritario di conferire alla nuova S.r.l. una struttura organizzativa in grado di rendere competitivi i soggetti nazionali con i concorrenti esteri, anche nell'ottica di armonizzazione a livello europeo.

#### 1.2.1) Costituzione e conferimenti alla società

L'art 2463 c.c. richiama, dal modello della società per azioni, la costituzione della società a responsabilità limitata. Esso stabilisce che la società può essere costituita non solo tramite contratto, ma anche tramite atto unilaterale, novità introdotta dal d.lgs. 3 marzo 1993, n°88, in sede di attuazione della XI direttiva comunitaria in materia societaria (direttiva 89/667/CEE), entrambi con la forma dell'atto pubblico da depositarsi entro dieci giorni presso il Registro delle Imprese a cura del notaio rogante. Il deposito ha efficacia costitutiva, in quanto con esso la società acquista la personalità giuridica che rende possibile la limitazione della responsabilità patrimoniale perfetta dei soci a quanto conferito nella società.

L'atto costitutivo deve contenere i dati relativi all'identificazione dei soci, della società, dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, del ammontare del capitale, dei conferimenti e delle quote di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, i nomi degli amministratori, degli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile, indicando quelle riguardanti l'amministrazione e la rappresentanza e, di conseguenza, la ripartizione delle competenze fra i soci e gli amministratori e l'importo globale delle spese di costituzione(art. 2463 c.c. comma due). Da ciò deriva che nelle S.r.l. l'atto costitutivo e lo statuto possono essere inclusi in un unico atto, mancando anche il richiamo all'art. 2328 c.c. che richiede per le società per azioni due documenti distinti.

---

<sup>7</sup> NICCOLÒ AMBRIANI, *Il diritto delle società. Manuale breve*, Roma, Giuffrè, 2012, pag. 288

Dal 2003, inoltre, non è più previsto per la S.r.l. un limite temporale: è quindi ammissibile la costituzione di una società a tempo indeterminato con l'unico obbligo nella previsione di una specifica disciplina riguardante il recesso dei soci. Infine, rispetto alla sede legale della società, nell'atto costitutivo è sufficiente specificare solamente il comune dove è ubicata la società e quelli dove sono le eventuali sedi secondarie, così da non dover modificare l'atto costitutivo della società unicamente per cambiare la sede sociale.

La disciplina relativa alla costituzione della nuova S.r.l. è del tutto analoga a quella della nuova spa. Il procedimento di costituzione della società si articola in 4 fasi, previste dal Codice agli artt. 2329,2330,2331:

- Sottoscrizione dell'intero capitale sociale;
- Rispetto delle previsioni relative ai conferimenti di cui agli artt. 2342 e 2343 (tale richiamo è stato considerato come una «svista» da parte del legislatore<sup>8</sup>; le previsioni dei richiamati artt. 2342 e 2343 non sembrano, infatti, applicabili dal momento che tale materia è diversamente ed autonomamente disciplinata dai commi 3 e 4 dell'art. 2364.);
- Sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Compiuta la prima fase, il notaio rogante deve depositare l'atto costitutivo entro 20 giorni presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti necessari previsti dall'art 2329 c.c. Qualora il notaio non provveda al deposito, sarà cura di un socio, a spese della società, procedere all'iscrizione. L'ufficio del Registro, verificata la bontà formale della documentazione, procede all'iscrizione della società.

Avvenuta l'iscrizione, la società acquista personalità giuridica.

Per le operazioni avvenute dalla società prima dell'iscrizione:

- Sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito verso terzi;
- Sono comunque solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
- È responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito, qualora successivamente all'iscrizione la società stessa abbia approvato un'operazione compiuta in nome della società prima dell'iscrizione.

---

<sup>8</sup> GIUSEPPE ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata - Tomo primo*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 283 nota 6



Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni indicate dal Codice all'art.2329, l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme richieste come versamento minimo sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Con l'iscrizione al Registro delle imprese si conclude l'iter costitutivo della S.r.l.

Esistono però casi in cui, avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, può essere pronunciata ai sensi dell'art. 2332 la nullità della società:

- Mancata stipulazione dell'atto costitutivo in forma di atto pubblico;
- Mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale;
- Illiceità dell'oggetto sociale.

Nonostante la dichiarazione di nullità, gli atti compiuti dopo l'iscrizione nel registro delle imprese in nome della società mantengono i loro effetti – a tutela di terzi – ed i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono liberati i creditori sociali.

Con la sentenza di nullità, la società entra in fase di liquidazione; con tale sentenza, sono nominati i liquidatori, i quali sono anche tenuti, in alternativa agli amministratori, a iscrivere nel registro delle imprese il dispositivo della sentenza che dichiara nullità.

Qualora la causa di nullità venga rimossa (e di ciò sia data notizia nel Registro delle Imprese), quest'ultima non potrà più essere dichiarata.

### 1.2.2) Le quote sociali

L'articolo 2469 c.c. prevede che le quote sociali dei soci della S.r.l. siano liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, ma la riforma del 2003 ha introdotto la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo l'intrasferibilità assoluta o subordinata al gradimento degli organi sociali come l'assemblea dei soci. È previsto in questi casi la possibilità, da parte del socio o dei suoi eredi, di esercitare il diritto di recesso.

È previsto inoltre, dall'articolo 2470 c.c., il trasferimento delle partecipazioni, che ha effetto di fronte alla società dal momento della sua iscrizione al libro dei soci. L'atto di trasferimento, che deve essere autenticato da un notaio, deve essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio autenticante, presso il Registro delle Imprese della circoscrizione in cui è ubicata la sede della S.r.l.

L'iscrizione del trasferimento del libro dei soci avviene solamente alla consegna ed esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.

Per quanto riguarda la tutela dei creditori del socio, anche nel caso di fallimento di quest'ultimo, l'articolo 2471 prevede che la partecipazione del socio possa essere oggetto di espropriazione da parte

dei creditori. Il pignoramento si esegue tramite notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione al Registro delle Imprese.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se l'atto costitutivo prevede che la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita di essa, la partecipazione avviene tramite asta. Essa però è priva di effetto qualora, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

### 1.2.3) Il recesso del socio e il rimborso della quota

Uno dei punti fondamentali della nuova disciplina della Società a Responsabilità limitata introdotta dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n°6 del 2003 sta nel fatto che alla più ampia autonomia nelle scelte dei soci per quanto riguarda i conferimenti, i diritti derivanti dalla partecipazione e nelle modalità dell'amministrazione sono stati posti i contrappesi dell'ampliamento del diritto di recesso del socio, che comporta il rimborso della sua quota e la relativa riduzione del capitale sociale, e del rafforzamento del suo potere di controllo sull'amministrazione della società.

L'articolo 2473 c.c. stabilisce che l'atto costitutivo determina i casi in cui il socio può recedere dalla società e le relative modalità. Egli, a differenza di quanto previsto per le Spa dove può esercitare il diritto di recesso solo per una parte delle proprie azioni (art 2437 c.c., co. 1), può recedere unicamente per l'intera partecipazione.

Il diritto di recesso compete in ogni caso per legge al socio che non abbia consentito:

- Al cambiamento dell'oggetto sociale;
- Alla trasformazione, ovvero il cambiamento della tipologia legale, della società;
- Alla revoca di stato di liquidazione della società;
- Al trasferimento della sede all'estero;
- All'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- Al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- Al compimento di operazioni che comportano una rilevante modifica ai particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili attribuiti ai soci a norma del quarto comma dell'art. 2468 c.c.

È consentito inoltre il recesso in qualsiasi momento da parte del socio purché la società sia a tempo indeterminato. Al socio, quindi, è richiesta un preavviso almeno semestrale, elevabile ad un anno con apposita previsione statutaria.

Quanto alle modalità di recesso, sarà dunque lo statuto a dover prevedere le suddette facendo ricorso alla normativa prevista per le Spa. L'articolo 2437 bis c.c. prevede in merito al diritto di recesso che deve pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione al registro delle imprese della delibera che lo legittima, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il rimborso della quota partecipativa, esposto dal terzo e quarto comma dell'art. 2473, deve essere effettuata entro 6 mesi dalla comunicazione del recesso, in proporzione al patrimonio sociale, termine col quale si indica il patrimonio netto contabile.

Per determinare il valore della quota rimborsabile è necessario quantificare il valore storico della stessa al momento del recesso del socio. Si dovrà quindi, al momento del rimborso, considerare oltre percentuale di patrimonio netto posseduta dal socio, anche del valore superiore dato da un eventuale avviamento. In caso di disaccordo tra socio e società, la determinazione del valore della partecipazione è compiuta da un esperto nominato dal tribunale che redige una relazione giurata.

Il rimborso avverrà tramite l'acquisto della quota del socio receduto da parte degli altri soci in proporzione alle loro quote o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Qualora ciò non sia possibile ciò bisogna ricorrere alle riserve disponibili o, in mancanza di queste, riducendo il capitale sociale, e qualora quest'eventualità abbassi il capitale oltre la soglia minima legale, la stessa dovrà essere posta in liquidazione.

Inoltre, ai sensi dell'art.2473 bis, l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio che, in tal caso, non avrà diritto al rimborso della sua quota.

La nuova normativa non prevede alcunché circa il regime di partecipazione successiva alla dichiarazione di recesso; nelle S.r.l. è, infatti, del tutto assente una disposizione di “congelamento” come quella prevista nelle Spa.

Rispetto ai diritti sociali *medio tempore*, nelle S.r.l. dovrebbe continuare a competere al socio recedente il diritto alla percezione degli utili e, in genere, ogni altro diritto patrimoniale inerente alla sua partecipazione sociale.

Infine, è ammesso dal Codice solo un caso legale di esclusione, e cioè l'art. 2466 co. 3, il quale prevede l'esclusione del socio moroso quando la vendita delle quote non sia andata a buon fine.

Tutte le altre specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa saranno previste nell'atto costitutivo. Il rimborso della quota partecipativa avverrà con le stesse modalità previste in caso di recesso.

#### 1.2.4) L'amministrazione della società e il diritto di controllo del socio

Riguardo l'amministrazione della società il nuovo art. 2475 c.c. prevede che, salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo che preveda l'amministrazione anche o solo ai non soci, essa è affidata ad uno, nel caso specifico amministratore unico, nominati con una decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

In caso di consiglio di amministrazione, il potere di amministrazione potrà essere affidato dai soci in forma disgiuntiva ad ogni amministratore, ma col diritto di veto degli altri e la decisione sull'opposizione della maggioranza dei soci, determinata sulla base della parte degli utili attribuita a ciascun socio, ai sensi dell'art. 2257 c.c., oppure potrà essere attribuito a tutti gli amministratori in forma congiuntiva, come definito dall'art. 2258 c.c., con la necessità dell'unanimità nelle decisioni, o in forma mista disgiuntiva e congiuntiva a seconda, normalmente, che la tipologia degli atti da compiere sia di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

Atti appositamente indicati dal codice come: la redazione del progetto di bilancio; dei progetti di fusione o scissione della S.r.l. e le decisioni di aumento di capitale a norma dell'art 2481c.c. sono in ogni caso adottate in forma congiuntiva dal consiglio di amministrazione. Tutti gli amministratori hanno la rappresentanza legale generale della società, cioè il potere di agire nei confronti di terzi e di stare in giudizio in nome e in conto della società. Le limitazioni al potere di rappresentanza legale degli amministratori, sebbene indicate nell'atto costitutivo o nell'atto di nomina e pubblicate nel Registro delle Imprese, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Rispetto al controllo individuale del socio, in tutte le S.r.l. i soci non amministratori hanno diritto, ai sensi del secondo comma dell'art.2476 c.c.:

- Ad avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali
- Di consultare, anche tramite professionisti di fiducia ed anche più volte durante l'anno, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, quindi anche i libri contabili e tutta la documentazione di supporto, cosa che prima della riforma del 2003 era impossibile.

Il decreto legislativo del 2003, quindi, ha enormemente potenziato il diritto di controllo individuale del socio sull'amministrazione della S.r.l., poiché il legislatore ha voluto massimizzare il ruolo del socio all'interno della società, dandogli ampi strumenti per essere quanto più possibile all'interno della vita della società.

Questo discorso è confermato dal terzo comma dell'articolo 2476 c.c., il quale disciplina l'azione di responsabilità contro gli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a loro

imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, che può, dopo la riforma, essere avanzato da ciascun socio, o non più solamente dalla maggioranza dell'assemblea dei soci.

Il socio che ha promosso l'azione può richiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori che il giudice può subordinare al versamento di un'apposita cauzione da parte del richiedente.

Infine, l'art. 2475 ter c.c. disciplina i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la società che possono essere annullati dal giudice su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

#### 1.2.5) Le decisioni dei soci

Una grande novazione apportata dalla riforma della disciplina delle S.r.l. è nel fatto che la riunione dell'assemblea non è più l'unico meccanismo che hanno i soci per prendere le decisioni sulle materie riservate alla loro competenza di legge, che ricordiamo essere:

- L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- La nomina degli amministratori, dei sindaci o del revisore unico;
- Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- La decisione di compiere operazioni straordinarie che modifichino l'oggetto sociale e i diritti dei soci.

L'articolo 2479 prevede, infatti, anche il sistema di consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, detto anche metodo non collegiale, in cui è possibile scambiarsi corrispondenza tramite i moderni mezzi di comunicazione, avendo quindi la possibilità di prendere decisione senza però avere l'obbligo di incontrarsi fisicamente. In questo caso, i documenti sottoscritti dai soci devono esporre in maniera chiara l'argomento oggetto della discussione e l'approvazione della stessa.

Scompare anche l'assemblea straordinaria e l'unica categoria di decisioni che quindi può essere presa dai soci solo e soltanto col metodo collegiale, ovvero la riunione fisica dei soci in assemblea, rimane quella relativa alle modificazioni dell'atto costitutivo, come dispone l'articolo 2480 c.c. In questo caso il verbale d'assemblea deve essere redatto da un notaio.

In entrambi i metodi decisionali, collegiale o non collegiale, il voto del socio è pesato rispetto alla sua partecipazione. A sua volta, come stabilisce l'art. 2468, la misura della partecipazione del socio è di regola proporzionale al valore del suo conferimento nel capitale sociale, ma potrà essere determinata in diversa misura dall'atto costitutivo. Sebbene, quindi, due soci apportino la stessa

quantità di denaro nel capitale sociale, possono convenire che i diritti sociali, come il diritto di voto, spettino agli stessi in maniera differente.

L'unica eccezione è esposta nell'articolo 2265, che vieta il patto leonino, ovvero l'esclusione totale da parte di un socio alla percezione degli utili.

Rispetto al metodo collegiale, l'articolo 2479 bis c.c. prevede che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea è regolarmente costituita qualora ci sia la presenza fisica di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e che essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti: quindi col sistema di voto per teste, tipico delle società di persone, prima inesistente. Questa norma è piuttosto rilevante poiché conferma la volontà del legislatore di favorire il carattere personalistico delle nuove S.r.l., cioè dell'importanza del cosiddetto *intuitu personae*, ovvero le caratteristiche e le qualità delle persone dei soci. È quindi evidente la posizione di estrema rilevanza che assume il socio di S.r.l., definito di dottrina "*un vero e proprio organo sovrano (...) con potere di istruzione e vigilanza nei confronti degli amministratori*"<sup>9</sup>

Nel metodo non collegiale, invece, l'ultimo comma dell'art. 2479 c.c. sancisce che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In questo secondo metodo decisionale si mantiene il sistema di voto proporzionale alla quota di capitale posseduta dal socio, ma, anche in questo caso, con una grossa novità: si passa perciò dalla maggioranza del capitale sociale ad almeno la metà del capitale sociale. Ciò significa che se una proposta ottiene il 50% dei voti a favore e 50% dei voti contrari, la proposta è approvata. Il principio di maggioranza è deposto a favore di evitare la paralisi decisionale che può verificarsi quando il capitale appartiene in parti eguali a 2 gruppi di soci che hanno opinioni opposte sulla decisione da prendere.

Questo principio non è nuovo all'ordinamento. Il secondo comma dell'articolo 1136 c.c., sulle assemblee condominiali, indica come le deliberazioni che si adottano in quella sede con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti debbano rappresentare almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Così, in un condominio di 10 condomini in cui, per esempio, 9 condomini detengano 500 millesimi e i restanti 500 siano nelle mani di un unico condomino, i primi 9 prevalgono sull'unico, anche se non hanno la maggioranza, ma solo la metà esatta dei millesimi. In ogni caso, ricordiamo, l'atto costitutivo potrà disporre diversamente. Entrambi i sistemi di decisione sono abbastanza garantisti per i partecipanti con piccole quote.

---

<sup>9</sup> G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003, 72.

Un limite alla autonomia decisionale dei soci è previsto, tuttavia, dal settimo comma dell'art. 2476 c.c., che prevede una responsabilità solidale con gli amministratori con gli amministratori per quei soci che “hanno *intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.*”

In particolare, poi, rispetto al tema del bilancio, trattato all'art. 2478 bis c.c., ricordiamo che esso va presentato ai soci per la loro decisione di approvazione entro il termine previsto dall'atto costitutivo e comunque in un uno non superiore a 120 giorni della chiusura dell'esercizio sociale e durante questo termine si può approvare o meno la distribuzione degli utili ai soci, che è vietata qualora ci siano state delle perdite precedenti che abbiano fatto scendere il capitale sociale sotto la soglia del minimo legale. Gli utili erogati dalla società in violazione di questi provvedimenti non devono essere restituiti alla società se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato da cui risultino utili netti corrispondenti.

In ultima analisi, a norma dell'art. 2749 ter c.c., le decisioni non prese in conformità con la legge o con l'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro 3 mesi dalla trascrizione di esse nel libro dei soci. Sono degne di impugnazione anche quelle assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto di terzi, un conflitto di interessi con quello della società che possa recare danno ad essa. Sono infine impugnabili entro 3 anni dalla trascrizione al libro dei soci anche le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni ai soci e, senza limite di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

#### 1.2.6) La responsabilità delle obbligazioni e dei finanziamenti sociali

La natura unipersonale o pluripersonale dell'assetto societario non incide, in linea di principio, sul regime di responsabilità delle obbligazioni della società.<sup>10</sup>

L'art. 2462, dispone, infatti, che:

- Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio;
- In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c. ( sia quelli dell'unico socio originario, sia quelli promessi ma non effettuati dai soci di una pluripersonale

---

<sup>10</sup> NICCOLÒ AMBRIANI, *op. cit.*, pag.293

che, per qualsiasi motivo sia divenuta unipersonale), o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall'art 2470.

La riforma Vietti, quindi, ha innovato significativamente la disciplina della S.r.l. unipersonale, riducendo notevolmente le responsabilità del socio unico.

L'attuale art. 2497 c.c. dispone, infatti, che per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote risultano appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente:

- Quando si tratta di una persona giuridica ovvero di un socio unico di altra società di capitali;
- Quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, co. 2 e 3;
- Fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art 2475 bis.

Con la legge di riforma scompare, dunque, la responsabilità illimitata dell'unico socio sia persona giuridica sia socio unico di altra società di capitali.

Quindi si potrà ipotizzare una responsabilità dell'unico socio nei seguenti casi:

- Insolvenza della società
- Capitale sociale non versato per intero
- Mancata effettuazione della prescritta pubblicità nel registro delle imprese

Dalla lettura del 2462 c.c. non appare chiaro se per aversi limitazione di responsabilità - e quindi perché il socio non debba rispondere delle obbligazioni sociali con tutto il suo patrimonio personale - sia necessario che ricorrano entrambi i requisiti della integrale liberazione dei conferimenti dell'attuazione della prescritta pubblicità oppure se, al contrario, sia sufficiente solo uno di essi.

A giudizio di autorevole dottrina<sup>11</sup>, con la nuova normativa in materia sembrerebbe sufficiente la presenza alternativa di uno dei 2 requisiti (versamento integrale del capitale o attuazione della pubblicità presso il Registro delle Imprese); in base alla attuale disciplina è, invece, necessaria la presenza congiunta di entrambe le prescrizioni.

Il tema del finanziamento nelle S.r.l. è stato uno dei temi più discussi nella riforma Vietti.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, premesso che le partecipazioni dei soci al capitale sociale non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, e che pertanto le S.r.l. non possono accedere al mercato dei capitali di rischio, la novità della riforma è nel fatto che, come stabilisce l'articolo 2483 c.c., se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito, molto simili alle obbligazioni.

L'atto costitutivo deve indicare la competenza per l'emissione di questi titoli, generalmente agli amministratori, determinando eventuali limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione di

---

<sup>11</sup> G. ZANARONE, *op.cit.*, pag. 179 e ss.



emissione che dovrà prevedere le condizioni di prestito e le modalità del rimborso e la possibilità della modifica di queste ultime. Essa sarà iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Alla stregua delle S.p.A. non quotate nel mercato borsistico, il nuovo art. 2412 c.c. prevede che i titoli emessi dalle S.r.l. possano essere sottoscritti solo da investitori professionali, quali Banche, Sim, etc., e soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione di queste obbligazioni, chi le trasferisce, ovvero il venditore investitore professionale, risponde della solvenza della società, ovvero il rimborso intero del titolo comprensivo della quota interessi, nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della stessa società emittente. Questa responsabilità solidale del venditore investitore professionale funge da garante nei confronti del risparmiatore dell'eventuale sorpresa di un mancato rimborso a causa di difficoltà contingenti o crisi definitive della società emittente.

Oltre ai conferimenti nel capitale sociale, i soci, come prevede l'art. 2467, possono effettuare in ogni forma dei finanziamenti alla società nei momenti in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto. Questo caso è molto vicino alla realtà di molte S.r.l. italiane, meridionali in particolare, il cui assetto finanziario vede quasi sempre la preponderanza del capitale di debito sul capitale proprio.

Come osservato nella relazione al d.lgs. n.6/2003<sup>12</sup>, *“il tema dei finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio ... non ha avuto un esplicito inquadramento legislativo.”*, anche se, in dottrina<sup>13</sup>, si son posti in evidenza i pericoli di abusi a danno dei terzi che potevano derivare dagli apporti fatti dai soci.

Il legislatore ha recepito tali problemi affermando che *“la soluzione è stata quella, comune alla maggior parte degli ordinamenti e sostanzialmente già affermata in giurisprudenza, di una postergazione dei relativi crediti rispetto a quelli dei creditori”*

Il nuovo art. 2467, infatti, prevede al primo comma che il rimborso dei finanziamenti dei soci alla società:

- È postergato alla soddisfazione degli altri creditori
- Deve essere restituito, se avvenuto all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società

---

<sup>12</sup> TUTTOCAMERE, *op. cit.*, pag. 36

<sup>13</sup> G. LO CASCIO, *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 72

Al secondo comma, poi, la nuova norma – proprio al fine di evitare possibili elusioni dell’art. 2467 – precisa in modo chiaro che sono “*finanziamenti*” alla società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale è stato ragionevole un conferimento. Tale norma quindi tutela i creditori in caso di squilibrio patrimoniale o sotto finanziamento della società.

#### 1.2.7) Le variazioni di capitale sociale

Rispetto alle operazioni di variazione di capitale sociale, per l’aumento di esso vi sono delle importanti innovazioni: l’art. 2481 c.c. stabilisce che l’atto costitutivo, sia al momento della costituzione della società che dopo, può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La legge non prevede infatti limiti di tempo all’esercizio della delega, ma l’atto costitutivo potrà porli.

La decisione degli amministratori dovrà risultare da un verbale redatto da un notaio nel corso di una riunione dei soci e che dovrà essere depositato da quest’ultimo entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese. La decisione di aumento del capitale sociale non potrà essere eseguita fin quando i conferimenti precedentemente dovuti dai soci non saranno interamente eseguiti. Nel caso di decisione dell’aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, l’articolo 2481 bis dispone che ai soci spetti il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da loro possedute, ovvero concede il diritto di opzione ai soci già iscritti nell’apposito libro. L’atto costitutivo può però prevedere che l’aumento di capitale sia effettuato mediante l’offerta di quote di nuova emissione ai terzi; in tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell’art. 2473 c.c. La S.r.l., previa decisione dei soci, può quindi aumentare il capitale sociale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti a bilancio, se disponibili. In questo caso l’aumento di capitale accresce in proporzione le quote detenute in precedenza dai soci, come previsto dall’art. 2481 ter c.c.

La riduzione del capitale sociale per esubero dello stesso rispetto all’oggetto sociale, mantenendo sempre il limite del minimo legale di €10.000, avviene mediante il proporzionale rimborso ai soci delle quote pagate o la liberazione dai versamenti in denaro o dai conferimenti di altro tipo ancora dovuti. Una volta presa la decisione, essa può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dalla trascrizione di essa nel Registro delle Imprese, così da dare l’opportunità ad eventuali creditori sociali di opporsi alla decisione. Il tribunale, qualora ritenga infondati i pregiudizi dei creditori, può concedere la riduzione nonostante l’opposizione degli stessi.

Rispetto, invece, alla riduzione del capitale sociale per perdite, trattata al art.2482 bis c.c., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Alla stessa dovrà essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio o del revisore unico.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che deve essere necessariamente svolta secondo metodo non collegiale, deve ridurre il capitale, e quindi le partecipazioni dei singoli soci, in proporzione alle perdite accertate.

Se, a seguito di questa riduzione, il capitale sociale scende al di sotto del minimo legale, l'articolo 2482 ter c.c. stabilisce che nella stessa assemblea si deve deliberare la perdita e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale. L'articolo, infine, si riserva di salvare la possibilità di deliberare la trasformazione della società essenzialmente in una società di persone, come Snc o Sas.

L'articolo 2482 quater c.c. l'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute, non essendo possibile la modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. Questa norma rende possibile solo in uno momento successivo l'entrata dei nuovi soci o la crescita delle partecipazioni solo di quei soci che vogliono investire di più nella ricapitalizzazione della società.

Qualora, quindi, tali possibilità fossero precluse si dovrà dar luogo allo scioglimento ed alla relativa liquidazione della S.r.l. o alla procedura concorsuale qualora l'attivo patrimoniale risulti inferiore alle passività accertate.

## CAPITOLO II

### 2.1) La società a responsabilità limitata: evoluzione legislativa

Nel 2012<sup>14</sup>, durante il governo Monti, sono state introdotte nuove forme di S.r.l., alcune facilmente distinguibili come appartenenti alla tipologia stessa, altre con connotati tali da essere meno agevolmente inquadrabili in quest'ultimo. S.r.l. semplificate, a capitale ridotto, start-up innovative sono state previste, modificate, eliminate in parte in un arco di tempo ridotto.

Il decreto legge del 24 gennaio 2012 è stato solo il primo di una lunga trafila legislativa che questo tipo di società ha subito nel corso di questo quinquennio.

Il decreto inserì un nuovo articolo nell'ambito della disciplina codicistica della S.r.l., il 2463 bis c.c., che regolava la società a responsabilità limitata semplificata. Tale disciplina risultava poi incisivamente modificata dalla legge di conversione del 24 marzo 2012, n°27.

Successivamente, il decreto legge 22 giugno 2012 n°83<sup>15</sup> ha previsto, all'art. 44, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, senza alcun inserimento di tale disciplina nel contesto del codice civile. La norma è stata poi arricchita dalla legge di conversione del 7 agosto 2012, n°134<sup>16</sup>

A questi occorre necessariamente aggiungere il decreto del Ministro di Giustizia del 23 giugno 2012, n° 138<sup>17</sup>, che ha delineato il contenuto standard dell'atto costitutivo della S.r.l. semplificata.

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n° 179<sup>18</sup>, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n° 221, nel disciplinare le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, ne prevedeva i requisiti qualificandole come società di capitali, costituite anche in forma cooperativa.

Rispetto alle S.r.l., sono state introdotte, oltre che riduzioni dagli oneri per l'avvio, deroghe al diritto societario (sia pure con una durata limitata nel tempo).

Le norme "speciali" forse meglio "eccezionali" applicate alle S.r.l. start up innovative si collocano su due piani nettamente distinti:

---

<sup>14</sup>DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N°1 *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*

<sup>15</sup> DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N°83 *"Misure urgenti per la crescita del Paese"*

<sup>16</sup> LEGGE 7 AGOSTO 2012, N°134 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n° 83, recante misure urgenti per la crescita del paese"*

<sup>17</sup> DECRETO 23 GIUGNO 2012, N°138 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo della concorrenza, dello sviluppo delle infrastrutture e della competitività"*

<sup>18</sup> TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N° 179 *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese"*

- Può trattarsi di regole che ammettono operazioni altrimenti inammissibili, come emissioni di categorie di quote, di strumenti finanziari, operazioni su proprie quote;
- Può trattarsi, in certi casi, come la possibilità di offerta al pubblico di quote, del venir meno di un tratto caratterizzante il tipo di s.r.l., che si contraddistingue appunto, tra l'altro, per il suo carattere "chiuso". Ciò significa, in altre parole, che la disciplina delle s.r.l. viene estesa dal legislatore anche a società aperte.

Nell'agosto del 2013<sup>19</sup> il legislatore ha modificato la disciplina della S.r.l. semplificata, ha abrogato la S.r.l. a capitale ridotto, ha ammesso per tutte le S.r.l. la possibilità di costituirsi con un capitale inferiore ai 10.000,00 Euro.

La S.r.l. semplificata può oggi essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età: il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999,99 Euro, costituito da conferimenti in denaro interamente versati. Deve essere versato uno statuto corrispondente a quello standard contenuto nel decreto ministeriale. In presenza di tali presupposti, non sono dovuti onorari notarili e non sussistono costi per la registrazione.

In ogni caso possono costituirsi S.r.l. con capitale inferiore a 10.000,00 Euro: in tale ipotesi la quota di utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, destinati a formare riserva legale, deve essere almeno un quinto degli stessi, fino a quando la riserva, unitamente al capitale sociale, non avrà raggiunto l'importo minimale di 10.000,00 Euro. La riserva così costituita può essere solo imputata a capitale ovvero destinata alla copertura di eventuali perdite.

La S.r.l. semplificata ha in comune con la S.r.l. a capitale inferiore ai 10.000,00 Euro la misura del capitale; inoltre i soci devono essere persone fisiche e la denominazione sociale deve contenere la formula "*società semplificata*".

Tale fattispecie prevede le regole in tema di oggetto e modalità del conferimento (in denaro, ed interamente versato) già sopra esaminate; inoltre trovano applicazione lo statuto standard previsto nel decreto ministeriale e le agevolazioni in materia di onorari notarili, imposta da bollo e diritti di segreteria.

Ciò posto, la S.r.l. semplificata è una sorta di variante del tipo di S.r.l. a capitale inferiore a 10.000,00 Euro, con la seguente applicazione della disciplina di quest'ultima e di quella comune, nei limiti della compatibilità con lo statuto standard, le cui clausole sono dichiarate inderogabili.

---

<sup>19</sup> LEGGE 9 AGOSTO 2013, N° 98, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N°69, "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*"

## 2.2) Il Capitale sociale

La scelta di prevedere un capitale simbolico, ma a “*formazione progressiva*”, mutuata dal modello tedesco<sup>20</sup>, pare in qualche misura collegabile a disposizioni dettate in altri contesti in tema di perdita del capitale sociale. Nell’ambito della disciplina delle startup innovative infatti sono previste regole peculiari relative alla riduzione del capitale per perdite sia con riferimento alla fattispecie della perdita superiore al terzo, sia in relazione all’ipotesi di quella oltre al minimo.

Invero l’art.26 del Decreto Sviluppo<sup>21</sup>, al primo comma, stabilisce che, in caso di perdita oltre al terzo del capitale sociale, quest’ultima deve risultare a meno di un terzo entro il secondo esercizio successivo. Per contro, in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, può sia ridurre immediatamente il capitale, e contemporaneamente aumentarlo ad una cifra non inferiore al minimo, sia rinviare tale decisione alla chiusura dell’esercizio senza che operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale. Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo, l’assemblea deve adottare i noti provvedimenti e quindi o ridurre e aumentare il capitale almeno al minimo, o trasformare la società, o porla in scioglimento.

Queste disposizioni derogano sensibilmente alla disciplina comune sia delle spa sia delle S.r.l., anche se vengono in considerazione, come tutte le regole peculiari dello startup, per un periodo limitato di tempo e precisamente per i primi quattro anni dalla costituzione.

### 2.2.1) La valenza operativa del capitale sociale

La previsione codicistica di un sottotipo S.r.l. a capitale inferiore a 10.000,00 euro assume una valenza operativa di rilevante importanza, poiché se si permette di costituire una S.r.l. a capitale inferiore a 10.000,00 euro, si ammette anche la possibilità di “pervenire” ad essa.

Così come è configurabile il passaggio da una S.r.l. a capitale inferiore al minimo legale a quella ordinaria, è altresì possibile il passaggio inverso, in presenza di una riduzione del capitale. Si tratta

---

<sup>20</sup> A.MUNARI, “*Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi*”, Torino, Giappichelli, 2014 pag. 97, nota 123: “L’art.2463, comma 5°, c.c. trova un immediato precedente nella disciplina della *Unternehmergeellschaft di diritto tedesco (...)* ossia un accantonamento di utili che funge da alternativa alla formazione del capitale iniziale. Si da dunque vita a una formazione progressiva del capitale sociale.”

<sup>21</sup> DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N°83 “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”

ovviamente di una operazione diversa dalla trasformazione in quanto interna alla stessa tipologia, che incide in particolare sulla regola concernente alla formazione della riserva.

Non è possibile dunque escludere la trasformazione di qualsiasi tipo societario in una società a responsabilità limitata con capitale inferiore al minimo legale. Tale conclusione trova fondamento sia nel principio generale di trasformabilità dei tipi societari, sia nella mancanza di ostacoli che risultino idonei a limitarlo nel caso in specie.

Da ciò si desume un'importante conseguenza in caso di perdita del capitale sociale superiore al minimo: oltre alla possibilità di ricapitalizzazione, alla scelta della liquidazione o il ricorso alle procedure concorsuali, è possibile ricorrere ad una quarta ipotesi: la trasformazione in una società di persone o in una S.r.l. sottocapitalizzata. Pertanto, possiamo definire come mentre la presenza di un capitale minimo sia una condizione necessaria e sufficiente affinché si possa costituire una S.p.a., lo stesso non risulta più necessario durante la vita della società in caso di trasformazione in S.r.l. In questa prospettiva, la S.r.l. de capitalizzata acquista dignità e rilievo per tutto il sistema societario, particolarmente per la società di capitali.

Il capitale minimo entra in gioco anche in un'altra prospettiva, ovvero quella relativa alla disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite. Come è noto<sup>22</sup>, nell'ambito delle agevolazioni concesse alle start up costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo fa scattare i normali rimedi, tra i quali la liquidazione o procedure concorsuali, non immediatamente, ma solamente nell'esercizio successivo. Così, in caso di concordato preventivo<sup>23</sup>, rimangono sospesi gli obblighi derivanti dalla riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo nell'intervallo tra il deposito della domanda e l'omologazione, per poi divenire operativi successivamente.

Quindi, come è possibile la costituzione di S.r.l. pur in assenza, sostanzialmente di un capitale minimo, con l'obbligo però di patrimonializzare la società raggiungendo tra capitale e riserve almeno il minimo di legge durante la vita della società, così, in qualche misura simmetricamente, la riduzione del capitale sociale non assume rilievo immediato ma solo in un momento successivo.

---

<sup>22</sup> DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N°179, "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*", art.26 comma 1

<sup>23</sup> Il concordato preventivo è uno strumento, ai sensi della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942), che il legislatore ha posto a disposizione dell'imprenditore, in crisi o in stato di insolvenza, che abbia intenzione di evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo che soddisfi anche parzialmente le ragioni creditorie. È detto preventivo poiché la sua principale funzione è quella di ovviare a più grandi procedure fallimentari che potrebbero seguire ad uno stato di dissesto finanziario ed insolvibilità

### 2.3) Lo statuto standard

Ai sensi dell'art.2463 bis c.c., terzo comma, le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

L'interpretazione della norma non risulta agevole, non essendo chiaro se comporti l'immodificabilità dello statuto standard o consenta, ferme le clausole di quest'ultimo, la possibilità di integrarle, obbligandosi così al pagamento del compenso al notaio).

Quali sono le conseguenze nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo della S.r.l. semplificata deroghi alle regole contenute nello statuto standard?

Le possibili "sanzioni" sono da individuare o nella riqualificazione della S.r.l. come "a capitale ridotto" con le conseguenti sanzioni per il notaio e per i soci, o nella nullità delle clausole deroganti con la soluzione automatica delle clausole contenute nello statuto standard.

La prima appare preferibile. La seconda porterebbe a soluzioni che sembrano paradossali. Si pensi, ad esempio, ad una clausola che preveda che gli amministratori siano scelti con modalità diverse rispetto alla decisione dei soci.

La conseguenza, accogliendo tale soluzione, sarebbe la nullità della clausola, pur trattandosi di una regola assolutamente legittima in base alla disciplina comune, ma confliggente con le clausole dello statuto standard.

### 2.4) I finanziamenti dei soci e il socio cogestore

I 2 istituti che costituiscono aspetto di particolare delicatezza sono previsti agli articoli 2467 c.c. e al settimo comma dell'articolo 2476. La norma sui finanziamenti dei soci è destinata verosimilmente ad applicarsi ad ogni operazione di finanziamento da parte dei soci, almeno quando il capitale sia prossimo alla soglia minima di un euro. Quanto versato dai soci per realizzare il normale svolgimento dell'attività sociale sarà considerato come conferimento ogni volta che si dovrebbe ritenere improbabile l'ottenimento di un finanziamento da un terzo, che in questo caso è da considerarsi prassi. Coloro che decidano di costituire una S.r.l. con capitale ridotto devono essere consci di questo rischio; non si tratta di una indebita eliminazione del beneficio della responsabilità limitata, talora derivante da certe imposizioni in materia di applicazione della disciplina della riduzione del capitale per perdite, ma della concreta attuazione di un istituto volto in termini generali a scongiurare fenomeni distorsivi del corretto rapporto tra mezzi propri e dimensioni dell'attività d'impresa, che pregiudicherebbero i creditori.



Rispetto alla possibile responsabilità del socio che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società o terzi, va sottolineato come il possibile rischio di un maggior rigore, da parte della giurisprudenza<sup>24</sup>, nel vaglio di tale responsabilità nel caso di una S.r.l.s, correlato alla potenziale emersione di fenomeni di sostanziale abuso del modello.

È opportuno, a tal proposito, proporre un'interpretazione equilibrata, che, tenendo conto dei diversi interessi in gioco, non avvalli fenomeni di abuso, ma nemmeno letture troppo severe in merito alla posizione dei soci, comportanti un'inaccettabile inversione delle regole di base, mettendo di fatto in discussione la loro posizione di responsabilità in regime di società di capitali.

Se, applicando l'art.2476 c.c., settimo comma, ai casi ora in esame, si dovesse dare una lettura troppo estensiva del carattere intenzionale del comportamento del socio che lo espone a responsabilità, finendo per confondere la posizione del socio con quella dell'amministratore, si giungerebbe ad un risultato non accettabile in termini generali, e contrastante, in termini specifici, con la finalità del legislatore di agevolare l'accesso alla totale limitazione di responsabilità agli imprenditori.

Qualora, però, le circostanze facciano ritenere che il socio, pur non rivestendo la qualifica di amministratore, abbia scientificamente avallato la prosecuzione dell'attività di impresa pur in presenza di perdite, a danno quindi dei creditori, si potrà ritenere integrata una sua responsabilità. Il requisito dell'intenzionalità potrebbe verosimilmente sussistere qualora l'antigiuridicità dell'atto deciso o autorizzato sia conosciuta o ragionevolmente conoscibile da parte del socio.<sup>25</sup>

Sotto il profilo operativo, va anche tenuto presente che talora, pur potendosi configurare una responsabilità in capo al socio cogestore, non è detto che la stessa venga concretamente attivata. Pensando alle frequenti ipotesi in cui a promuovere l'azione di responsabilità è il curatore fallimentare, non è improbabile, infatti, che il problema non si ponga per le S.r.l. di cui ci si sta occupando, qualora, alla luce dei requisiti soggettivi di fattibilità fissati dall'art. 1, secondo comma, Legge Fallimentare, esse siano esentate dal fallimento per le loro ridotte dimensioni.

---

<sup>24</sup> M.CIAN, *S.r.l., S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?* in Riv. Soc., 2012, 1123

<sup>25</sup> TRIBUNALE DI ROMA, Riv. Dir. Soc., 2011, 412, 6 luglio 2010

## 2.5) La *governance* nei modelli a capitale sociale ridotto

Nell'ambito della disciplina delle S.p.A. il legislatore ha incluso, accanto ai doveri generici, l'obbligo di conformarsi ai principi di corretta amministrazione.<sup>26</sup> Si è affermato, ad esempio, che “*La riforma del diritto societario ha elevato i principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori*”<sup>27</sup>. Non si tratta quindi di una “*mera esplicitazione dei compiti già implicitamente e indiscutibilmente ricompresi nella funzione amministrativa o come meccanica transazione di prassi aziendali consolidate*”<sup>28</sup> quanto piuttosto a una “*innovativa regolamentazione del ruolo dei gestori*”<sup>29</sup>. Le fondamentali regole di *governance*, sia pure con gli opportuni adattamenti, troveranno necessaria applicazione anche nell'ambito della S.r.l. In altre parole, mentre le disposizioni suppletive, idonee a colmare le lacune della disciplina della S.r.l. relativa agli amministratori, possono essere desunte alternativamente dalla spa o dalle società di persone, a seconda dei modelli utilizzati in concreto dai soci, i principi fondamentali della *governance*, come l'applicazione dei principi di corretta amministrazione, l'agire in modo informato, la diligenza, non possono non valere anche per la S.r.l., dato che il regime di responsabilità limitata che la accomuna alla spa.

Da tali principi deriva l'obbligo per gli amministratori del monitoraggio dei rischi di liquidità e solvibilità al fine di verificare il *going concern*, ovvero la continuità dell'esercizio. E occorre sottolineare come il legislatore faccia riferimento ad indici di tipo finanziario nel costruire la disciplina dei finanziamenti dei soci di S.r.l.

Qualora vengano individuati rischi di solvibilità, gli amministratori, al di là dell'applicazione delle regole sul capitale, debbono adottare, in ossequio ai principi di corretta amministrazione, gli opportuni rimedi.

---

<sup>26</sup>Tra i primi in dottrina a prendere posizione a riguardo: ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 181

<sup>27</sup> Si veda: N.AMBRIANI – P.MONTALTENTI, *L'amministrazione: vicende del rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni*, in N.AMBRIANI – S.AMBROSINI – O.CAGNASSO – P.MONTALTENTI, *Le società per azioni*, in Tratt. di dir. comm., diretto da G. Cottino, Padova, 2010, p. 615

<sup>28</sup>A riguardo, P. MONTALTENTI, *Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Assemblea – Amministrazione, Torino, 2006, p. 835 ss.

<sup>29</sup>*ibidem*

Questi ultimi, oltre ovviamente all'eventuale ricapitalizzazione da parte dei soci, possono collocarsi sia sul piano sostanziale sia sul piano fallimentare. Da un lato, gli amministratori potranno far ricorso alle opportune procedure concorsuali, ma, dall'altro, potrà venire in considerazione la causa di scioglimento del rapporto sociale per l'impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale, con il naturale passaggio ad un tipo di gestione più conservativo.

Infatti, in tale prospettiva si colloca l'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale per la sopravvenuta *antieconomicità* dell'esercizio dell'attività sociale.<sup>30</sup> In questo caso non sopravvengono circostanze esterne alla società che rendano impossibile l'esercizio dell'attività comune, né vengono meno i presupposti personali o patrimoniali – finanziari necessari per la continuazione dell'attività economica, ma sopravvengono circostanze che incidono non sulla possibilità di esercitare l'attività, ma sulla possibilità di conseguire il risultato a cui è diretto l'esercizio dell'attività comune.

Come sottolineato in dottrina<sup>31</sup>, l'impossibilità di cui parla l'articolo 2272 c.c. in tema di cause di scioglimento della società *“è semplicemente un impedimento, non temporaneo e non neutralizzabile con i mezzi normali e quindi anche con l'adempimento degli obblighi ai quali i vari soggetti sono tenuti, che non consente o rende economicamente svantaggioso, in rapporto con la causa del contratto della società il perseguimento dei risultati che i soci si sono ripromessi di raggiungere”*.

È evidente come il passo illustri con molta efficacia la particolarità della fattispecie, che si configura non come ipotesi di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, bensì come ipotesi di mancato raggiungimento dello scopo sociale.

È quindi necessario rilevare sotto il profilo sistematico come il rapporto sociale sia necessariamente soggetto a scioglimento nelle ipotesi in cui vengano meno gli elementi “tipici” del modello società, e, tra questi, la possibilità di raggiungere lo scopo della società.

Tutto ciò è avvalorato, rispetto alla disciplina societaria, dalla stessa rilevanza esterna del modello organizzativo. In altre parole, la riconduzione dell'antieconomicità della gestione delle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale trova giustificazione non solo nell'ottica interna, degli interessi dei soci, ma anche, in ottica esterna, negli interessi dei terzi creditori.

---

<sup>30</sup> O.CAGNASSO, *Note in tema di start-up innovative, riduzione del capitale sociale e stato di crisi (dalla nuova alla nuovissima Srl)*, in *“L'impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore salvaguardia del valore della crisi”* Roma, 2014, pag.10. L'autore individua, quale conseguenza del venir meno della solvibilità e della liquidità, l'avverarsi della causa di scioglimento della società per impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale, in quanto l'esercizio dell'attività sociale risulterebbe antieconomico.

<sup>31</sup> G.COTTINO, *Il diritto societario*, II ed., Cedam, Padova, 2011, pag.168

Come si è osservato nei passi precedenti, i soci pongono in essere il modello organizzativo societario per conseguire uno scopo lucrativo: quando lo scopo non può essere perseguito – o risulta antieconomico – il rapporto sociale cessa.

Nell'ottica dei rapporti esterni, l'esercizio di un'attività stabilmente ed irreversibilmente destinata a produrre perdite non può che pregiudicare gli interessi dei creditori stessi.

Il contratto di società, quindi, impone di equiparare, quale causa di scioglimento del rapporto sociale, l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale a quella del conseguimento dello scopo sociale.

Questi fenomeni, però, non sempre collidono. Infatti un caso riguarda l'impossibilità all'esercizio dell'attività che costituisce oggetto della società, nell'altro caso l'impossibilità concerne l'idoneità dell'esercizio di un'attività al raggiungimento di un determinato risultato.

## 2.6) Il patrimonio della società e il fenomeno della sottocapitalizzazione

Sulla base di ciò che è stato affermato precedentemente è evidente che, in fase di costituzione, la S.r.l.s. può rappresentare un valido strumento per avviare un percorso imprenditoriale, per usufruire di una serie di benefici sostanzialmente riconducibili alle agevolazioni economiche in sede di costituzione e vantaggi di natura fiscale, al quale si può aggiungere la possibilità di avviare un'attività d'impresa con capitale sociale che può oscillare tra 1 e 9.999 euro.

È naturale che, sin dalla costituzione, la S.r.l.s., dato l'esiguo capitale potrebbe trovarsi a fronteggiare criticità proprie del disequilibrio tra le fonti del finanziamento esterno e quelle di finanziamento interno, da cui il fenomeno della scarsa patrimonializzazione ovvero sottocapitalizzazione.

Per comprendere meglio quanto affermato in merito al fenomeno della sottocapitalizzazione è opportuno richiamare brevemente i concetti di capitale sociale e di patrimonio netto della società.

Dal punto di vista economico aziendale il capitale può essere inteso come un insieme di mezzi finanziari e di beni, a disposizione di diritto e di fatto del soggetto aziendale, utilizzati per la realizzazione di un processo produttivo, nel rispetto di una complementarità e di una sinergia in grado di garantire l'economicità dell'impresa.<sup>32</sup>

Secondo questa accezione, nella fase istitutiva, il capitale d'impresa è dato dal valore dei conferimenti, in denaro o in natura.

In tal senso, il capitale, che definiamo patrimonio proprio, può essere espresso dall'uguaglianza:

$$A=N$$

---

<sup>32</sup> P.ONIDA, *Economia d'azienda*, UTET, Torino, 1998, pag. 56

Dove A è formata dai soli mezzi finanziari ed economici, e N è costituita da mezzi apportati dall'imprenditore. In questo caso si parla di patrimonio lordo.

Si stacca la fase di funzionamento, dove poco dopo l'avvio dell'attività d'impresa, in cui il ricorso ad altre forme di finanziamento per l'acquisizione prima, e l'impiego successivo dei fattori produttivi d'impresa, determina una modifica della precedente equazione che possiamo indicare come:

$$A=P+N$$

In quest'ultima circostanza si passa da un concetto di capitale proprio o lordo, ad un concetto di capitale netto o patrimonio netto, di cui una parte è costituita dal capitale sociale, la restante parte da riserve e dal risultato di esercizio.

$$A=P + CS + Ru + Rc + Risultato di esercizio$$

Con riferimento alle S.r.l.s, la scelta del legislatore di voler caratterizzare una tipologia di società con un capitale più basso rispetto a quanto richiesto dall'art.2463 c.c., secondo comma, molto probabilmente non voleva avere come fine ultimo quello di indebolire da un punto di vista patrimoniale l'impresa nascente, bensì di offrire al potenziale imprenditore una forma societaria più snella e meno costosa in fase di start-up.

Tralasciando le cause oggettive, ampiamente disaminate in precedenza, relative alla possibilità di costruire le S.r.l.s con capitale esiguo, la problematica più evidente è il che il fenomeno della sottocapitalizzazione non viene trattato in modo preventivo attraverso un'accurata analisi del relativo fabbisogno finanziario della neo impresa.

L'analisi del fabbisogno finanziario è correlata a fattori mutevoli nel tempo, ed è possibile tradurlo nell'andamento dei flussi di entrate monetarie, principalmente per ricavi di vendita, o di uscite, per i costi di gestione.

A partire da queste prime considerazioni sul fabbisogno finanziario, è opportuno che la società, specie se in fase di startup, cerchi di trovare risoluzione al trade off tra l'attesa di realizzo degli investimenti, sia di breve che di medio e lungo termine, e la disponibilità di mezzi liquidi, cassa e banca, che bisognerebbe preservare in ogni momento. Questo perché un possibile allungamento dei tempi di liquidità degli investimenti, che creerebbe una insufficienza di mezzi monetari disponibili, determinerebbe inevitabilmente il ricorso a nuove fonti di finanziamento molto spesso di terzi.

È necessario quindi mantenere un'oculata pianificazione delle fasi di avvio e crescita della neo-società, anche mediante la redazione del documento di pianificazione economica (business plan) per evitare di incorrere in danni correlati al fenomeno della sottocapitalizzazione.

Tale fenomeno può essere studiato sia dal punto di vista "nominale" che in un'accezione di tipo "materiale".

La sottocapitalizzazione nominale avviene nel caso in cui la società si doti di mezzi necessari per svolgere il suo esercizio, ma tale condizione non avviene mediante l'apporto di mezzi propri, ma tramite la concessione di finanziamenti da parte dei soci. È quindi presente un eccessivo indebitamento della società rispetto al valore del patrimonio netto.

Il discorso si complica in caso di sottocapitalizzazione materiale, per la cui determinazione non c'è alcun esplicito riferimento normativo che evidenzia una relazione di squilibrio finanziario, ovvero di incongruenza tra il patrimonio di terzi e il patrimonio della società.<sup>33</sup> Tale concetto è quindi riconducibile all'adeguatezza del patrimonio netto rispetto all'oggetto sociale, o comunque all'attività esercitata, in relazione, ad esempio, al ciclo di vita dell'impresa, al rischio insito nell'iniziativa imprenditoriale.

Pertanto, si tratta di un qualcosa di difficile verifica in particolar modo in fase di startup, ma sicuramente più facile in una società oramai in funzionamento.

## 2.7) Analisi statistica delle S.r.l.s

Secondo i più recenti dati sul Registro delle imprese, diffusi da Infocamere-Movimprese, il 1° febbraio 2016, al 31 dicembre 2015 le società di capitali registrate sono pari a 1.539.965 (+3,8% rispetto al 2014), mentre le società di persone registrate sono pari a 1.063.249 (-1,1% rispetto al 2014). Nel 2015, le iscrizioni complessive sono state pari a 371.705, mentre le cessazioni complessive sono state 326.524 con un saldo positivo di 45.181 imprese (+0,75% rispetto al 2014).

Il 32% delle iscrizioni complessive è imputabile, sulla base della predominanza nel controllo, a imprese "under 35", mentre il 27% delle iscrizioni complessive è costituito da società di capitali e il 7,5% da società di persone.

Rispetto ai saldi complessivi, le società di capitali nel 2015 presentano un valore positivo pari a +55.904 a fronte di un valore negativo per le società di persone pari a -11.794 e per le ditte individuali pari a -3.277.

Nel 2015, le iscrizioni di società di capitali hanno raggiunto il valore più alto dal 1995, a differenza del saldo che raggiunge il suo valore più alto dal 2007, essendo stato superato nel 2006, ma anche nel 2002 e nel 2001.

Quest'ultimo anno è particolarmente significativo, poiché è dal 2001 che le iscrizioni di società di capitali superano costantemente le iscrizioni di società di persone. Se guardiamo, invece, allo stock

---

<sup>33</sup> Anche se, l'art. 2484 c.c., in tema di liquidazione, fornisce degli spunti rispetto alla sottocapitalizzazione del capitale quando tratta del mancato raggiungimento dell'oggetto sociale.

complessivo, le società di persone continueranno a crescere fino al 2006 per poi iniziare una lenta e inesorabile discesa negli anni successivi.

Il sorpasso, rispetto allo stock complessivo, delle società di capitali sulle società di persone avviene nel 2007. Tra il 2008 e il 2009 e tra il 2010 e il 2011, in corrispondenza delle fasi recessive del Pil italiano, le iscrizioni di società di capitali invertono il trend da positivo a negativo, ma dal 2013 e fino al 2015, parte un nuovo trend, fortemente crescente con tassi di crescita intorno al 10% all'anno.

In particolare, nel 2013, si registra un forte calo di iscrizioni di società di persone (-16,3%) e un forte rimbalzo delle iscrizioni delle società di capitali (+10%).

Da un'analisi sulle s.r.l.s. che hanno presentato il bilancio, condotta su un database estratto dalla Banca Dati Bureau van Dijk, il 14 gennaio 2016, emergono ulteriori elementi utili ad inquadrare il fenomeno delle s.r.l.s.

Si tratta di 29.475 società costituite tra il 2012 e il 2014 di cui 27.259 attive (92%).

Il 37% presenta ricavi fino a 10.000 euro e solo il 24% supera i 100.000 euro.

Il 46% presenta un utile netto negativo o pari a zero a fronte di un 33% che non supera i 5.000 euro, mentre il 9% presenta un utile tra 5.000 e 10.000 euro e l'11% tra 10.000 e 100.000 euro. Il 56% non ha dipendenti, mentre il 27% ha uno o due dipendenti e solo il 16% ha più di 2 dipendenti.

Può essere interessante notare, in particolare, come il 6% presenti più di 5 dipendenti. Quasi il 50% delle s.r.l.s. è costituita da un unico socio, mentre il 36% è costituita da due soci e solo il 12% è costituita da più di due soci. Infine, per quanto riguarda il capitale sociale, il 10% presenta, da bilancio, un capitale sociale pari a 1 euro, il 27% tra 2 e 500 euro, il 40% tra 501 e 1.000 euro e il 23% tra 1.001 e 10.000 euro.

In ultimo, da un'analisi del database di s.r.l.s. estratte dalla banca dati Bureau van Dijk, emergono due importanti risultati:

- poco meno di 100 s.r.l.s. (lo 0,3% del totale) hanno modificato in aumento o in variazione il capitale sociale iscritto in bilancio tra il 2013 e il 2014;
- il 41,60% di s.r.l.s. presenta un bilancio in perdita e di queste il 63,50% presenta una perdita superiore al capitale sociale (il 24,40% di tutte le s.r.l.s.).

## 2.7.1) Tabelle d'analisi dei dati

Tabella 1.

Settori ATECO 2007	Registrate	Attive	N. Addetti	di cui giovanili
Agricoltura, silvicoltura e pesca	415	412	1.454	162
Estrazione di minerali da cave e miniere	19	19	25	5
Attività manifatturiere	4.291	4.161	14.070	1.394
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	107	103	38	30
Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento	106	106	182	39
Costruzioni	8.837	8.667	17.912	2.832
Commercio all'ingrosso e al dett.; riparazione di autoveicoli e motocicli	13.427	12.843	16.568	4.771
Trasporto e magazzinaggio	1.226	1.208	4.377	472
Attività di servizi, alloggio e ristorazione	6.693	6.290	20.660	2.702
Servizi di informazione e comunicazione	3.255	3.155	2.791	1.197
Attività finanziarie e assicurative	241	238	125	48
Attività immobiliari	1.064	1.040	634	258
Attività professionali, scientifiche e tecniche	3.452	3.370	2.760	916
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	3.032	2.917	8.683	1.000
Istruzione	300	288	390	87
Sanità e assistenza sociale	321	315	597	97
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	1.023	959	2.485	433
Altre attività di servizi	1.285	2.142	2.911	478
Attività di famiglie e convivenze (datori di lavoro); prod. Beni e servizi indiff.	1	1	1	-
<b>Totale</b>	<b>79.974</b>	<b>47.437</b>	<b>111.297</b>	<b>26.820</b>

Fonte: Unioncamere, Audizione disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, Roma, 9 dicembre 2015

Tabella 2.

N. Soci	v.a.	%
zero	3.318	11%
1	11.983	41%
2	10.648	36%
3	2.469	8%
da 4 a 10	1.049	4%
più di 10	8	0%
<b>Totale</b>	<b>29.475</b>	<b>100%</b>

Tabella 3.

Classi di utile netto	v.a.	%
Minore o uguale a zero	13.665	46%
da zero a 5.000	9.740	33%
da 5.000 a 10.000	2.655	9%
da 10.000 a 100.000	3.328	11%
da 100.000 a 1.000.000	86	0%
<b>Totale</b>	<b>29.474</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazione FNC su dati Bvd (14 gennaio 2016)      Fonte: elaborazione FNC su dati Bvd (14 gennaio 2016)



Tabella 4.

Anno di costituzione	v.a.	%
2012	3.076	10%
2013	11.765	40%
2014	14.634	50%
<b>Totale</b>	<b>29.475</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazione FNC su dati Bvd (14 gennaio 2016)

Tabella 6.

Classi di capitale	v.a.	%
1 euro	2.845	10%
2-500 euro	7.971	27%
501-1.000 euro	11.610	40%
1.001-10.000	6.604	23%
più di 10.000 euro	37	0%
<b>Totale</b>	<b>29.067</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazione FNC su dati Bvd (14 gennaio 2016)

Tabella 7.

Classi di dipendenti	v.a.	%
zero	16.322	56%
1	4.927	17%
2	2.845	10%
3	1.686	6%
4	1.043	4%
5	685	2%
da 6 a 10	1.158	4%
più di 10	586	2%
<b>Totale</b>	<b>29.252</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazione FNC su dati Bvd (14 gennaio 2016)

Tabella 1. Quadro settoriale e caratteristiche delle s.r.l.s (dati 30 settembre 2015)

Tabella 2. S.r.l.s per numero di soci registrati

Tabella 3. S.r.l.s per classi di utile netto (ultimo anno disponibile)

Tabella 4. S.r.l.s per forma giuridica all'atto di costituzione

Tabella 5. Dettaglio territoriale delle S.r.l.s. (dati aggiornati al 30 settembre 2015)

Tabella 6. S.r.l.s per classi di capitale sociale (dati aggiornati al 2015)

Tabella 7. S.r.l.s per classi di dipendenti (dati aggiornati al 2015)

Tabella 5.

Regione	s.r.l.s. reg.
Abruzzo	2717
Basilicata	994
Calabria	2902
Campania	10661
Emilia Romagna	4637
Friuli Venezia Giulia	729
Lazio	15.861
Liguria	1301
Lombardia	8410
Marche	2253
Molise	732
Piemonte	2504
Puglia	5972
Sardegna	2533
Sicilia	6952
Toscana	4295
Trentino Alto Adige	659
Umbria	1408
Valle d'Aosta	66
Veneto	4388
<b>Italia</b>	<b>79.974</b>

Fonte: Unioncamere, Audizione disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, Roma, 9 dicembre 2015

## CAPITOLO III

### 3.1) Le startup innovative

Con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico, la crescita e l'occupazione, specialmente quella giovanile, nell'autunno 2012 il Governo ha varato una normativa, già accennata in precedenza<sup>34</sup>, per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: *le startup innovative*.

Il decreto legge, al secondo comma dell'articolo 25, ne offre una definizione: "... l'impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ...”

La normativa prevede poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

- Deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da meno di 60 mesi;
- Deve essere residente in Italia, o in uno degli Stati membri UE o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché abbia una filiale in Italia;
- A partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di €
- Non deve aver mai distribuito utili;
- Ha, quale oggetto sociale esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;<sup>35</sup>
- Non deve essere frutto di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Inoltre la legge richiede che debba essere rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

- Le spese in sviluppo e ricerca sono uguali al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa.
- Impiego di dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale ad un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta

---

<sup>34</sup> Si veda la nota 17

<sup>35</sup> Il governo Renzi ha allargato i requisiti per essere incluso nella disciplina, attraverso l'art. 11 bis del D.lg. n°83/2014, ammettendo come startup innovative anche le società il cui oggetto sociale riguardi la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e software originali.

svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana oppure in percentuale uguale o superiore a due terzi di forza lavoro in possesso di laurea magistrale

- Sia depositaria o licenziataria o titolare di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale.

Per le società già costituite prima del 2012, esse vengono considerate startup innovative se procedono alla procedura di convalida, depositando all'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti.

A favore delle startup innovative è prevista un'ampia gamma di misure di sostegno, incluse molteplici agevolazioni fiscali, anche ai fini dell'iscrizione della costituzione e d'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell'impresa.

Condizione fondamentale affinché esse possano beneficiare di tali agevolazioni è l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.<sup>36</sup>

Qualora una startup innovativa perda uno dei requisiti essenziali, come ad esempio il decorso del limite dei sessanta mesi dall'inizio dell'attività d'impresa, viene cancellata dall'apposita sezione speciale. In seguito alla cancellazione la società potrebbe conseguire i requisiti per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro destinata alle PMI innovative.

### 3.1.1) Iscrizione speciale al registro delle imprese

All'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto sopracitato è stato pertanto previsto l'obbligo per le Camere di Commercio di istituire un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese a cui la startup innovativa e l'incubatore devono essere iscritti per poter godere dei benefici previsti dalla normativa in oggetto ed assicurare nel contempo la massima pubblicità all'iniziativa.

Il dodicesimo comma prevede, più precisamente, che la startup innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione di una domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- Sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- Oggetto sociale;

---

<sup>36</sup> L'elenco completo delle startup innovative è disponibile pubblicamente sul sito del Registro delle Imprese italiano. Qui il link al documento aggiornato al 1 maggio 2017.

<http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf>

- Breve descrizione dell'attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- Elenco dei soci, con trasparenza rispetto alle fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese;
- Elenco delle società partecipate;
- Indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa;
- Indicazione dell'esistenza di rapporti professionali, di collaborazione o commerciale, con incubatori professionali, investitori istituzionali, università e centri di ricerca;
- Ultimo bilancio depositato;
- Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

La startup innovativa è tenuta ad aggiornare le informazioni con cadenza non superiore ai sei mesi. Le informazioni acquisite sono inoltre sottoposte al regime di pubblicità nel registro delle imprese così come previsto dall'art.25, comma 10 e 14 dello stesso decreto.

È opportuno sottolineare inoltre, che il legale rappresentante della startup innovativa ha l'onere di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti presso un'apposita dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

L'attestazione dovrà essere depositata entro il termine dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio della società e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione d'ufficio dalla startup innovativa o dall'incubatore certificato dalla sezione speciale del registro delle imprese che, a norma del sedicesimo comma dell'articolo 25, verrà disposta entro 60 giorni dal venir meno delle condizioni necessarie per conservare l'iscrizione. Il mancato deposito dell'attestazione equivale alla perdita dei requisiti e comporta pertanto, anche in questo caso, la cancellazione d'ufficio.

La società che ha perso i requisiti per essere qualificata come startup innovativa manterrà comunque l'iscrizione ordinaria del registro delle imprese, ma non conserverà le agevolazioni previste dalla legge.

### 3.2) Le misure di sostegno

Nel decreto legge citato in apertura di capitolo, oltre ad essere elencati i requisiti essenziali per identificarsi come startup innovativa, troviamo le misure di sostegno volte ad aiutare queste piccole imprese nella loro fase embrionale.

Esse sono diverse e sono elencate negli articoli 26 e seguenti del decreto:

- Esonero da diritti camerali ed imposte di bollo: le startup innovative non devono pagare il diritto annuale e i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché nessuna imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il registro delle imprese.
- Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici: l'atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla quota partecipativa.
- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo.
- Inapplicabilità della disciplina di comodo: la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percipienti si applica l'irrelevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.
- Disciplina del lavoro tagliata su misura: la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato con durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All'interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore, potrà continuare a lavorare in startup solo con contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo ed a evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente.
- Facoltà di remunerazione flessibile: la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispetto livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività d'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti,

includere l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

- Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup provenienti sia da persone fisiche, con detrazioni Irpef al 19%, sia per persone giuridiche, con detrazioni Ires del 20%: gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti diretti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale, che saranno analizzate successivamente, dove le detrazioni arrivano al 25% di Irpef e al 27% di Ires.
- È stato introdotto il meccanismo dell'*equity crowdfunding* predisposto dalla Consob: tramite la pubblicazione del "*Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on line*" l'Italia è il primo paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
- Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le piccole e Medie imprese<sup>37</sup>. La garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino ad un massimo di 2,5 milioni di €, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario. A beneficiare dello stesso regime speciale saranno anche gli incubatori certificati.
- Sostegno ad hoc nel processo di internalizzazione delle startup da parte dell'agenzia ICE<sup>38</sup>: include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica, e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le

---

<sup>37</sup> Il fondo di garanzia per le PMI è un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie su prestiti bancari, previsto dal Decreto Interministeriale emanato il 26 aprile 2013, tramite una collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<sup>38</sup> L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è stata istituita dall' Art. 14, commi 17-27, D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, c.6, D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche, come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'ICE ha il compito di "*agevolare, sviluppare, promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, curando particolarmente i rapporti delle piccole e medie imprese, e opera al fine di sviluppare l'internalizzazione delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali*" Fonte: (<http://www.ice.gov.it/corporate/chiSiamo.htm>)

fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della “*Carta servizi startup*” che da diritto ad uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'agenzia.

- Fail fast: introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.

### 3.3) L'incubatore certificato

Il legislatore ha previsto, accanto alla startup innovativa, anche un'ulteriore figura imprenditoriale denominata “incubatore di startup innovative certificato”

L' “incubatore di startup innovative certificato” è definita come *“la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una società europea, residente in Italia, che offre anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative.”*

L'incubatore di startup innovative certificato deve possedere i seguenti requisiti:

- Deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature, test, verifica o ricerca;
- Deve disporre di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso a banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- Deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;
- Deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- Deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;
- Deve essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza nell'attività a sostegno di startup innovative.

Il possesso di tali requisiti deve essere autocertificato dall'incubatore di startup innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese sulla base di indicatori e valori minimi che saranno definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

La disciplina speciale applicabile alle imprese che ottengono la certificazione consiste in alcune deroghe al diritto societario e in alcune facilitazioni dal punto di vista fiscale. In particolare, per l'incubatore certificato è previsto quanto segue:

- Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
- Possibilità per gli incubatori certificati che siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell'apporto di opere e servizi non imputabili a capitale, al pari di quanto previsto per le società per azioni;
- Possibilità di remunerare il personale, includendo anche i collaboratori continuativi e consulenti oltre che i dipendenti, tramite quote di partecipazione alla startup ovvero mediante l'attribuzione del diritto di opzione per l'acquisto di tali strumenti. In proposito, non appare inutile ricordare che il reddito di lavoro derivante da questi strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, né ai fini contributivi. È previsto in ogni caso che, qualora tali strumenti finanziari siano in un secondo momento ceduti, il reddito di lavoro in precedenza maturato dovrà essere assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
- Possibilità di usufruire del credito d'imposta, concesso in misura del 35% del costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dipendenti in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in taluni ambiti tecnico scientifici) fino ad un tetto massimo annuo pari a 200.000€;
- Accesso facilitato e gratuito al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino ad un importo massimo di 2,5 mln di €.

In ultima analisi, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte delle attività competenti, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.



### 3.4) La startup innovativa a vocazione sociale

Il quarto comma dell'articolo 25 del già citato decreto, il cosiddetto "Decreto Crescita 2.0", riconosce e disciplina le startup innovative a vocazione sociale, poiché operano in via esclusiva nei settori indicati dal legislatore<sup>39</sup>.

Queste startup sono delle imprese sociali che producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale nei seguenti settori: assistenza sociale generica; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali. Nel gennaio del 2015<sup>40</sup> il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato la necessità che il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale debba avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle Imprese.

Lo status di startup a vocazione sociale potrà essere acquisito attraverso il deposito di una autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della società che dovrà essere presentata all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio competente.

Il legale rappresentante della società, in particolare, dovrà: dichiarare che l'impresa opera in via esclusiva in uno o più settori precedentemente indicati; indicare il settore; dichiarare di realizzare, operando in tale settore, una finalità d'interesse generale. Il legale rappresentante è tenuto inoltre ad impegnarsi a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto dalla startup innovativa.

Si tratta di un adempimento che si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale" che dovrà essere compilato secondo le indicazioni fornite in un'apposita guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico che è possibile reperire sul suo sito istituzionale.<sup>41</sup>

La startup innovativa deve redigere e trasmettere ogni anno, in via telematica, tale documento all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente secondo le modalità indicate nella Guida sugli adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

---

<sup>39</sup> DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2006, N°155 "Disciplina dell'impresa sociale" art.2.1

<sup>40</sup> CIRCOLARE N°3677/C 20 GENNAIO 2015 N°6957

<sup>41</sup>[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida\\_Startup\\_Innovative\\_Vocazione\\_Sociale\\_21\\_01\\_2015.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf)

Il settimo comma dell'articolo 29 del "Decreto Crescita 2.0" riconosce inoltre ai soggetti che investono nella startup innovativa a vocazione sociale dei benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle persone fisiche e giuridiche che investono in altre tipologie di startup innovative. Esso conferisce infatti alle startup a vocazione sociale la possibilità di beneficiare di una detrazione pari al 25% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale rispetto all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per gli anni fiscali dal 2013 ad oggi.

### 3.5) *L'equity crowdfunding*

Col termine "crowdfunding" si intende la raccolta di capitali da parte di imprese e startup innovative mediante offerte al pubblico aventi ad oggetto la sottoscrizione di quote o azioni rappresentative del capitale della società attraverso portali on line gestiti da gestori autorizzati da Consob.<sup>42</sup>

Il crowdfunding trova recente regolamentazione in Italia, poiché la Consob ha emanato un Regolamento<sup>43</sup> nel giugno del 2013, entrato in vigore il 27 giugno del 2013, che attua delle disposizioni in materia dei nuovi articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del TUF, introdotti dal Decreto Crescita 2.0 già citato più volte in precedenza.

Questo regolamento ha importanza storica poiché si tratta della prima regolamentazione del crowdfunding a livello europeo, e una tra le prime a livello mondiale, che assieme ad una importante e profonda disciplina favorevole alle startup innovative nel settore tecnologico, pongono l'Italia all'avanguardia mondiale nella creazione di un quadro regolamentare favorevole alla promozione e allo sviluppo delle startup e dimostrano l'attenzione del legislatore verso questo importante settore dell'economia.

La nuova disciplina sul crowdfunding consente, da un lato, alle startup innovative italiane (e quelle comunitarie che abbiano almeno una sede secondaria e una stabile organizzazione in Italia) di accedere ad un nuovo ed importante canale di finanziamento, alternativo a quelli tradizionali, con l'emissione e l'offerta al pubblico (attraverso un gestore autorizzato) di quote o azioni rappresentative del capitale sociale della società e, dall'altro, facilita l'accesso degli investitori professionali e non a nuove forme di investimenti finanziari alternative a prodotti finanziari tradizionali.

---

<sup>42</sup> DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N°58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" art.50-*quinquies*

<sup>43</sup> DELIBERA N°18952 DEL 26 GIUGNO 2013, "Adozione del Regolamento sulla raccolta dei capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online"

Il ricorso al crowdfunding è però limitato alle imprese startup innovative che presentino gli stringenti requisiti previsti in precedenza dall'art.25 del Decreto Crescita 2.0. Sono quindi escluse dall'accesso altre imprese e startup che non siano qualificabili come innovative. La ragione sembra poter essere identificata nell'esigenza di protezione dagli investitori, essendo indubbio che l'investimento nelle attività tipicamente svolte dalle startup innovative (sviluppo di tecnologie innovative) è per definizione più rischioso rispetto all'investimento in attività tradizionali.

L'art 50-*quinquies* del TUF ha inoltre limitato il novero degli strumenti finanziari che possono costituire oggetto di offerta tramite i portali per la raccolta di capitali alle azioni o quote rappresentative del capitale sociale della società, escludendo un ampio novero di strumenti finanziari che le startup sono, invece, solite utilizzare per finanziare i progetti di sviluppo, come ad esempio obbligazioni convertibili o warrant.

Il legislatore ha previsto l'istituzione di un registro dei gestori di portali di crowdfunding tenuto dalla Consob e riserva l'attività di gestione di questi portali a due categorie di persone:

- Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento, le quali sono iscritte in una sezione speciale del registro e per le quali l'iscrizione svolge una funzione di semplice pubblicità notizia. Non è infatti previsto che la Consob debba verificare la sussistenza di alcun requisito in capo a tali soggetti.
- Gli altri soggetti che siano stati autorizzati dalla Consob previo accertamento da parte di quest'ultima del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei soggetti che esercitano il controllo sulla società richiedente nonché previa valutazione della capacità del soggetto richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale il procedimento di autorizzazione replica, dunque, con i necessari adattamenti del caso, la disciplina del procedimento di autorizzazione prevista per le SIM dal TUF e dal Regolamento Intermediari.

L'art.7 del Regolamento disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione che deve essere predisposta in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del Regolamento e deve essere corredata da una relazione sull'attività d'impresa e da una relazione sulla struttura organizzativa che devono indicare: le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale; l'attività di consulenza eventualmente prestata in favore delle startup innovative in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie di strategia industriale e di questioni connesse; se il gestore intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle startup innovative i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/o report periodici sull'andamento delle medesime società; se il gestore intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali

transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari; se il gestore intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la startup innovativa e gli investitori o tra gli investitori; una descrizione della struttura aziendale; le modalità, anche informatiche per assicurare il rispetto degli obblighi di condotta; i sistemi adottati per gestire gli ordini raccolti dagli investitori; le modalità per la trasmissione a banche ed imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori; una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori; la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni.

### 3.6) Le PMI innovative

Il 25 gennaio 2015 è entrato in vigore il c.d. “Fiscal Compact”<sup>44</sup>, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico un nuovo tipo di società: la Piccola Media Impresa Innovativa, ed alcune importanti novità sull’equity crowdfunding. L’integrazione con le norme preesistenti del già citato Decreto Crescita 2.0 ci induce a rinominare il corpo normativo “Decreto Crescita 3.0”.

Le novità introdotte dal Fiscal compact in materia di PMI sono molteplici:

- a) Il decreto si occupa quindi di PMI Innovative, ovvero le società previste in ambito europeo da una raccomandazione apposita<sup>45</sup>, vale a dire imprese:
  - a. Occupano meno di 250 persone;
  - b. Il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro;
  - c. Oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- b) All’interno di detta categoria ci sono microimprese, piccole e medie imprese, tutte incluse nel concetto di PMI. Il decreto precisa che tutte le società non devono già essere quotate su un mercato regolamentato, né essere iscritte come startup innovative.
- c) Queste PMI sono considerate innovative se dotate almeno di due requisiti sui seguenti tre:
  - a. Spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra il costo e valore totale della produzione, risultante dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
  - b. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

---

<sup>44</sup> DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N°3 “*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*”

<sup>45</sup> RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2003 “*Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.*”

- i. Di dottori, dottorandi di ricerca o laureati che abbiano svolto almeno 3 anni di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, per almeno il 20% della forza lavoro complessiva:
  - ii. Di laureati magistrali per almeno il 33% della forza lavoro complessiva.
- c. Titolarità o licenza di almeno:
  - i. Una privativa industriale, relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  - ii. Ovvero titolarità (e non licenza) dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.
- d) La PMI innovativa è tenuta ad avere la certificazione dell'ultimo bilancio (ed eventualmente del consolidato), anche ove i due requisiti scelti non riguardino la quota di investimento allocata in ricerca e sviluppo. Si tratta di un onere economico non indifferente, evidentemente posto in relazione allo sfruttamento degli incentivi e alla esigenza di salvaguardare la fiducia di potenziali investitori.
- e) È prevista una procedura analoga a quella delle startup innovative per la registrazione delle PMI innovative in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e per il mantenimento della registrazione.
- f) L'intervento normativo in materia di nazionalità è stato importante poiché ha modificato il testo previgente sia, come indicato in precedenza, in materia di startup innovative sia in materia di PMI. Per le PMI innovative quindi non c'è più una limitazione sulla nazionalità, sostituita dal requisito della residenza; la società di capitali può anche essere straniera purché sia residente in Italia o in uno degli stati membri dell'UE o addirittura in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)<sup>46</sup>, e purché abbia una sede produttiva o filiale in Italia, esattamente come disciplinato per le startup innovative.

---

<sup>46</sup> Lo Spazio economico europeo (SEE) è nato il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo firmato tra i paesi aderenti all'AELS (Associazione Europea del Libero Scambio) e l'UE. I membri attuali sono 31: i 28 paesi membri dell'UE ai quali si aggiungono 3 dei 4 paesi aderenti all'AELS: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La Svizzera, con un referendum, decise di non prendere parte al SEE, ma resta legato all'UE tramite l'accordo bilaterale Svizzera-UE.

- g) Alle PMI innovative si applicano i seguenti benefici, già disegnati per le startup innovative:
- a. Deroghe al diritto societario previste dall'art.26 del già citato Decreto Crescita 2.0:
    - i. Prolungamento del termine per la riduzione delle perdite a meno di un terzo del capitale sociale
    - ii. Definizione di diverse categorie di quote con diversi diritti;
    - iii. Emissione di quote di risparmio;
    - iv. Disapplicazione delle norme sulle società di comodo;
    - v. Possibilità di operazioni su quote o azioni proprie in funzione di piani di stock options;
    - vi. Esonero dell'imposta del bollo, del diritto di segreteria del registro delle imprese e dei diritti annuali delle Camere di Commercio.
  - b. Accesso al *work for equity*<sup>47</sup> come previsto dall'art.27 comma 4 del Decreto;
  - c. Accesso gratuito al Fondo di Garanzia.
- h) Sono invece non applicabili i seguenti benefici già concessi per le startup innovative:
- a. Non si applicano le misure di semplificazione per le assunzioni del personale;
  - b. Non si applicano le disposizioni in materia di lavoro, come la flessibilità contrattualistica, previste dall'articolo 28 del Decreto;
  - c. Non si applicano i benefici in materia di crisi dell'impresa e fallimento.
- i) I rilevanti incentivi fiscali previsti per chi investa in startup dall'articolo 29 del Decreto Crescita 2.0 sono estesi anche alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'Unione Europea in materia.<sup>48</sup>Vale la pena ricordare la misura dei benefici fiscali:
- a. Le persone fisiche hanno diritto ad una detrazione del 19% della somma investita con un limite massimo di 500.000€ per il periodo d'imposta e a condizione che la partecipazione non sia disinvestita per 2 anni;
  - b. Le società hanno diritto ad una deduzione dell'imponibile del 20% della somma investita, con un limite massimo di 1.800.000€ periodo d'imposta e a condizione che la partecipazione non sia disinvestita per 2 anni;

---

<sup>47</sup> Per il concetto di *work for equity*, si rimanda alle startup innovative, dove viene solitamente utilizzato per indicare quelle remunerazioni in cui il lavoro che è stato o sarà prestato a favore di una società è remunerato mediante l'assegnazione di quote, azioni, strumenti partecipativi emessi dalla società.

<sup>48</sup> REGOLAMENTO EUROPEO 17 GIUGNO 2014 N°651 "Alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato" art.21

- c. Pur non essendo esplicito, si deve altresì ritenere che le PMI a vocazione sociale così come definite dall'art.25 comma 4 e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione per le persone fisiche è pari al 25% della somma investita e la deduzione per le società è pari al 27% della somma investita.

### 3.6.1) Fondo di Garanzia per le PMI

Il già citato decreto<sup>49</sup> interministeriale costituisce un importante tassello per le politiche pubbliche a sostegno dell'ecosistema dell'imprenditoria: individuando modalità e criteri semplificati di accesso all'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il provvedimento ha inteso favorire le startup innovative e gli incubatori certificati nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie al loro sviluppo.

È noto che le imprese in fase di startup incontrino grosse difficoltà nel reperire le garanzie reali richieste dalle banche a copertura del loro fabbisogno finanziario. Le garanzie richieste diventano ancora più onerose qualora le imprese, come avviene nel caso delle startup innovative e degli incubatori certificati, conducano attività ad alto potenziale di crescita, percepite come più rischiose. L'intervento del Fondo mira a ridurre queste distorsioni, permettendo ad aziende strategiche per l'incremento della competitività del tessuto economico del nostro Paese di accedere a quelle risorse necessarie sia all'attività operativa sia alla programmazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita.

Le startup innovative, essendo di nuova costituzione, non sono inquadrabili dai meri dati di bilancio, e perciò necessitano di procedure snelle che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi rapidi.

Per questo motivo, la procedura di concessione del Fondo di Garanzia alle PMI è stata fortemente semplificata. I requisiti sono soltanto 2: essere una startup innovativa o incubatore certificato, e il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa, o bancaria sull'operazione finanziaria.

La garanzia sui finanziamenti bancari alle startup ed incubatori è concessa a titolo gratuito e, inoltre alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Comitato di gestione.

---

<sup>49</sup> DECRETO INTERMINISTERIALE 26 APRILE 2013 “ *Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese*”

L'intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in assenza di un programma di investimento.

L'intervento fissa in 2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili.

Il fondo copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l'80% dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia.

La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell'impresa.

Il 20% dell'operazione rimane quindi a carico del finanziatore in quanto non assistita da alcuna garanzia, reale assicurativa e bancaria ad eccezione di un'eventuale garanzia personale, anche se la copertura dell'80% del rischio della operazione finanziaria rappresenta sicuramente un forte incentivo alla concessione del finanziamento.

Il Fondo di Garanzia delle PMI non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tutta la contrattualistica è lasciata alla contrattazione delle parti. L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa può rivolgersi a un Confidi<sup>50</sup> che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre, con riferimento ai Confidi, occorre rivolgersi ad un operatore accreditato.

Le procedure sono snelle e veloci, in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L'impresa viene informata via email sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera.

---

<sup>50</sup> Acronimo di "consorzio di garanzia collettiva dei fidi", è un consorzio italiano che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. I confidi sono disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D. Lgs. 385 del 1993.



## CONCLUSIONI

Durante l'introduzione, l'elaborato partiva dal bisogno innato e fisiologico dell'uomo di innovare ed innovarsi. Con la fine dello stesso è doveroso chiudere il cerchio e trarre le conclusioni dell'analisi svolta.

Il compito dell'elaborato è stato quello descrivere ed analizzare i passi del cammino normativo nel panorama legislativo italiano della Società a Responsabilità Limitata Semplificata, e di come essa abbia saputo cercare, e trovare, la propria identità all'interno di un ambiente vorticosamente incline al cambiamento come quello del diritto societario.

La S.r.l. semplificata rappresenta quindi un'esperienza normativa positiva nella recente stagione di riforme del diritto societario, che per certi aspetti ci inorgoglisce, essendo stati per primi, o ai primi posti, a legiferare e regolamentare, in Europa e nel mondo, tali fenomeni con strumenti normativi a loro espressamente dedicati.

Le startup e PMI innovative possono rappresentare una fresca boccata d'ossigeno in un'ambiente societario che sta cercando, a piccoli passi, di rialzarsi dal dramma della crisi economica del 2007.

Le sfide che il futuro ci attende saranno di certo ardue da affrontare, ma l'Italia, e in particolare il Legislatore, stanno attrezzando le imprese italiane a competere con le nuove sfide globali, fornendo loro gli strumenti necessari. Perché, in fondo, le norme non sono altro che strumenti creati a tutela e a favore dell'imprenditore, affinché gli consentano di lavorare in un'ambiente sanamente competitivo, che non venga deturpato da illeciti e frodi.

Nella freschezza dei miei 21 anni, ripongo molta fiducia nell'imprenditoria giovanile nostrana, e sono sicuro che il vento del cambiamento porti benessere e nuove opportunità, perché è il nuovo che muove il mondo. Qualora smettessimo di innovare, la nostra società si spegnerebbe in un buio privo di spirito. Allora proviamo a sfruttare questi strumenti, queste norme, e ripartiamo.

## BIBLIOGRAFIA

- INFOCAMERE, *Movimprese – Natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di Commercio, Anno 2016*, 31 dicembre 2016;
- F. IOZZO, *Gestione, responsabilità e fallimento nelle società di persone*, Torino, Giappichelli, 2016;
- N. AMBRIANI, *Il diritto delle società. Manuale breve*, Roma, Giuffrè, 2012;
- G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata - Tomo primo*, Giuffrè, Milano, 2012;
- G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. Soc.*, 2003;
- G. LO CASCIO, *La riforma del diritto societario*, Giuffrè, Milano, 2003;
- A. MUNARI, “*Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi*”, Torino, Giappichelli, 2014;
- M. CIAN, *S.r.l., S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?* in *Riv. Soc.*, 2012;
- ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, *Il diritto delle società*, Il Mulino, Bologna, 2012;
- N. AMBRIANI – S. AMBROSINI – O. CAGNASSO – P. MONTALTENTI, *Le società per azioni*, in *Tratt. di dir. comm.*, diretto da G. Cottino, Padova, 2010;
- P. MONTALTENTI, *Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Assemblea – Amministrazione, Torino, 2006;
- O. CAGNASSO, *Note in tema di start-up innovative, riduzione del capitale sociale e stato di crisi (dalla nuova alla nuovissima Srl)*, in “*L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore salvaguardia del valore della crisi*” Roma, 2014;
- G. COTTINO, *Il diritto societario*, II ed., Cedam, Padova, 2011;
- P. ONIDA, *Economia d’azienda*, UTET, Torino, 1998;
- UNIONCAMERE, *Audizione disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza*, Roma, 9 dicembre 2015;

## SITOGRAFIA

- <http://startupitalia.eu>
- <http://www.altalex.com>
- <http://www.dt.mef.gov.it/it/>
- <http://www.istat.it/it/>
- <http://www.gazzettaufficiale.it>
- <http://www.pmi.it>
- <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/>
- <http://www.unioncamere.gov.it>
- <http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf>
- <http://www.ice.gov.it/corporate/chiSiamo.htm>
- [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida\\_Startup\\_Innovative\\_Vocazione\\_Sociale\\_21\\_01\\_2015.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf)